

REGOLAMENTO (CE) N. 323/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1998

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che occorre aprire, per l'anno 1998, il contingente previsto al paragrafo 2, punto IV, dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1998.

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 le merci originarie della Norvegia che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 78.⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.